

CLXXIX.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Presentazione di progetti di legge — votazione a scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Impiego dei condannati nei lavori di bonificazione dei terreni incolti e malarici » (N. 293) — Nella discussione generale parlano il senatore Municchi, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il senatore Beltrani-Scalìa, relatore — La discussione generale è chiusa — Si approva l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — L'articolo 1 è approvato senza discussione — All'articolo 2 parlano i senatori Parpaglia, il presidente del Consiglio ed il relatore senatore Beltrani-Scalìa — L'articolo 2 è approvato e, senza discussione, si approvano pure gli articoli da 3 a 5 ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge: « Miglioramento dei servizi di navigazione tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta » (N. 359) — Nella discussione generale parlano i senatori Parpaglia, relatore, e Astengo, ed il ministro delle poste e dei telegrafi — Senza discussione si approvano i due articoli del progetto — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Tumultuazione delle salme di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo Felici nel Camposanto di Pisa » (N. 350) — Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato — Chiusura di votazione — La votazione è nulla per mancanza di numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 424. La Camera di commercio ed arti di Livorno fa voti al Senato perchè sia modificato il disegno di legge: provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli.

« 425. Angelo Santi fa voti al Senato relativamente al disegno di legge: provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari » (N. 347).

« 426. I fabbricieri della parrocchia di Santa Maria Maddalena in Tavernola Bergamasco, fanno voti al Senato perchè sia modificato il disegno di legge relativo all'aumento delle congrue parrocchiali » (N. 349).

« 427. Dodici parroci della diocesi di Bergamo fanno medesima istanza.

« 428. Ventuno parroci di diverse diocesi, fanno identica istanza.

« 429. Dieci parroci di Monte San Savino fanno identica istanza.

« 430. I membri dell'opera parrocchiale di Viarolo (Parma), fanno identica istanza.

« 431. Tredici parroci di Villa d'Almè (Bergamo), fanno identica istanza.

« 432. Il Collegio dei parroci di Macerata fanno identica istanza.

« 433. Otto parroci di Carrara, fanno identica istanza.

« 434. Undici parroci della provincia di Genova, fanno identica istanza.

« 435. Trenta parroci della diocesi di Cortona (Arezzo), fanno identica istanza.

« 436. Trentacinque parroci di diverse diocesi del Regno, fanno identica istanza.

« 437. Trentacinque parroci di Ventimiglia, fanno identica istanza.

« 438. Venti parroci di Poppi (Arezzo), fanno identica istanza.

« 439. Dieci parroci di diverse diocesi, fanno identica istanza.

« 440. Il vescovo di Gubbio ed altri quarantuno sacerdoti investiti di beneficio parrocchiale, fanno identica istanza.

« 441. I fabbricieri di Eia (Parma), fanno identica istanza.

« 442. Dodici parroci di Lanciano (Chieti), fanno identica istanza.

« 443. Il Consiglio comunale di Cardeto (Reggio Calabria), fa voti al Senato per il miglioramento economico del Mezzogiorno.

« 444. Dodici parroci della diocesi di Trivulzio (Pavia), fanno voti al Senato perchè sia modificato il disegno di legge relativo all'aumento delle congrue parrocchiali.

« 445. L'opera parrocchiale di Loviano Arduini, in provincia di Parma, fa istanza identica alla precedente.

« 446. Il Consiglio provinciale di Terra d'Otranto fa voti, perchè siano adottati provvedimenti atti a facilitare l'esportazione delle derivate, per risollevarne alquanto la vita economica delle Puglie ».

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico al Senato un messaggio del Presidente della Camera dei deputati, col quale si trasmette un disegno di legge, di iniziativa parlamentare, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1904, dal titolo: « Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Stornara e Stornarella ».

Do atto al presidente della Camera elettiva della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Presentazione di progetti di legge.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro del tesoro, i seguenti progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1903-1904;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-1904.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, approvati nella tornata di ieri per alzata e seduta:

« Concessioni d'indennità di entrata in campagna agli ufficiali che si trovarono in Africa durante lo stato di guerra;

« Ruolo organico degli ispettori scolastici.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di fare l'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Impiego dei condannati nei lavori di bonificazione dei terreni incolti e malarici » (N. 293).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impiego dei condannati nei lavori di bonificazione dei terreni incolti e malarici ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 293*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Io chiedo la parola, non per parlare sul progetto di legge, che approvo, come approvo l'ordine del giorno proposto dal nostro Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, col suo ordine del giorno, invita il presidente del Consiglio, ministro degli interni, a presentare dentro un anno i provvedimenti necessari perchè l'attuazione del Codice penale non continui, quanto al sistema dell'espiazione delle pene, a rimanere lettera morta, e perchè, come ha detto l'egregio relatore nella sua relazione, si ottenga il possibile.

Dal momento che occorrerebbero parecchi milioni, che le condizioni del bilancio non permettono di dare, per ridurre gli stabilimenti penali a come dovrebbero essere, secondo le disposizioni del Codice penale, almeno procuriamo di ottenere che se il Codice non si può applicare in modo che i fabbricati rispondano alle disposizioni del Codice almeno il Codice risponda alle condizioni dei fabbricati.

Io, ripeto, non intendo parlare del progetto, ma per analogia intendo rivolgere una preghiera all'onorevole ministro su di un tema che con quello in discussione ha molta attinenza.

Sanno gli onorevoli colleghi che il Codice penale contiene disposizioni sugli istituti cosiddetti complementari, che riguardano la riprensione giudiziale, l'espiazione dell'arresto nella casa del condannato e la prestazione dell'opera sostituita all'arresto.

Questi istituti complementari sono poco applicati, ed è un male che rimangano quasi lettera morta, mentre si erano stabiliti nel Codice come un grande progresso, secondo quanto era reclamato dalla scienza. Ma vi è un inconveniente anche più grave, ed è che, mentre si lamenta la mancata applicazione di cotesti istituti di complemento al magistero penale, se ne dà la responsabilità all'autorità giudiziaria. È diventato ormai uso comune il dire che è colpa dell'autorità giudiziaria la mancata attuazione di quell'istituto.

Io non debbo qui difendere l'autorità giudiziaria: questo spetta all'onorevole ministro guardasigilli, e lo farà a suo tempo, ne son certo, con tutta l'efficacia possibile. Io però debbo dire che l'accusa all'autorità giudiziaria non è pienamente giustificata. E qui mi limito ad accennare più specialmente all'istituto complementare di maggiore importanza, cioè alla prestazione dell'opera in luogo dell'arresto. Dice il Codice che codesta opera deve essere pubblica, cioè debba essere opera dello Stato, delle provincie o dei comuni.

Ora, o signori, la Commissione di statistica giudiziaria (già presieduta dal nostro compianto collega Boccardo e oggi dall'illustre relatore della legge attuale, uomo competentissimo per tutto ciò che si riferisce al magistrato penale ed all'espiazione delle pene, Commissione della quale ho l'onore anche io di far parte) ha diretto delle circolari ai procuratori generali per domandare il perchè non si attuavano questi istituti. Per ciò che riguarda più specialmente la sostituzione della prestazione d'opera all'arresto, i procuratori generali ci hanno detto il perchè dell'inattuazione; vi sono delle gravi difficoltà appunto perchè si tratta di lavori di Stato o di provincie o di comuni. A me stesso, come presidente di Deputazione provinciale, venne richiesto dove si potevano mandare più individui di cui doveva essere convertita la pena dell'arresto in prestazione d'opera. Ma la provincia non ha sul luogo codesti lavori, bensì li ha lontani: ora chi sopporta la spesa per la trazione di questi individui sul luogo dove debbono prestare l'opera in cui fu convertita la pena? E questo individuo come si mantiene, dove si alloggia? E un'altra questione più grave è la concorrenza per gli operai liberi, per gli operai onesti, che si vedono portar via l'opera a cui essi si son dati! Sono dunque difficoltà gravi: l'istituto è umanitario, ma per attuarlo s'incontrano gravi difficoltà.

E ce ne è una più grave di tutte. Vi ho rammentato che cosa dispone il Codice: nel decreto con cui furono stabilite le disposizioni transitorie, fu detto che per questo istituto della prestazione d'opera si sarebbe dovuto promulgare un regolamento, col quale, fra le altre disposizioni si doveva determinare ciò che si deve dare al condannato che presta l'opera e ciò che deve rimanere allo Stato: insomma la misura

degli alimenti all'uomo che lavora, invece di stare in arresto. Questo regolamento, che doveva completare l'istituto di cui ho detto, non è stato mai promulgato, e si noti che il decreto che stabiliva questa promulgazione è del 1889.

Prego perciò l'onorevole ministro dell'interno di dirmi le sue intenzioni in proposito; per mia parte lo assicuro che la mancanza di questo regolamento produce conseguenze gravi, fra le altre quella di fare accusare l'autorità giudiziaria di una inerzia di cui essa a me pare giustificata. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole senatore Municchi ha già esposto al Senato le principali difficoltà per le quali questo regolamento, che si sarebbe dovuto fare nel 1889, ancora non è stato promulgato oggi; riconosco però la necessità che questa disposizione di legge venga eseguita, e prenderò accordi col collega guardasigilli, perchè la risoluzione in parte dipende da lui, e procurerò che questa lacuna della nostra legislazione abbia a scomparire il più presto possibile.

MUNICCHI. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni da lui fatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Rammento ora al Senato che l'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare, entro un anno, apposito disegno di legge sulle modificazioni da apportare al sistema di espiazione delle pene e degli istituti di complemento del Codice penale vigente, vuoi per quanto riguarda i condannati adulti, vuoi per quanto riguarda i minorenni ».

Domando al signor ministro dell'interno se lo accetta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

BELTRANI-SCALIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELTRANI-SCALIA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale io ringrazio il signor ministro di avere accettato il nostro ordine del giorno.

L'Ufficio centrale è sicuro che con la nuova legge proposta per l'attuazione del nuovo Codice penale, vigente da quattordici anni senza mai essere attuato nella parte riguardante la espiazione delle pene, si renderà un vero servizio al paese.

Certamente con la legge che il Senato vorrà oggi approvare e con l'altra che il Governo si obbliga di presentare entro un anno, si darà maggiore sviluppo ai lavori all'aperto, che in Italia hanno una grande importanza; non dubito che il ministro potrà, per l'attuazione di queste leggi, tutta quella energia della quale è capace.

L'onor. Municchi ha ricordato gli istituti complementari. Veramente questi istituti non funzionano bene, ma è dubbio se ciò avvenga per difetto dell'autorità giudiziaria, o perchè non si confanno all'indole nostra. Anch'io ero fautore dell'istituto dell'arresto in casa, perchè mi pareva che rispondesse ad un vero ideale. L'esperienza ne ha mostrato i difetti ed ora anch'io convengo che, quanto meno, bisogna modificarlo.

Del resto l'Ufficio centrale ha proposto un ordine del giorno così generale, che, se il Governo consente, potrà veramente esaminare fino a quale punto anche questi istituti complementari rispondano alle esigenze del paese.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito che l'ordine del giorno è accettato dal ministro, quindi, se nessun altro chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I condannati alla pena della reclusione possono essere assegnati, fin tanto che non esistano tutti gli stabilimenti preveduti nell'articolo 13 del Codice penale, a pubblici lavori di dissodamento e di bonifica, in conformità alle disposizioni prevedute nell'articolo 5.

Si richiede però la domanda del condannato ov'esso sia maggiore degli anni sessanta, ovvero si tratti di condannato a non oltre un anno di pena.

(Approvato).

Art. 2.

I condannati alla reclusione, che scontino la pena o parte di essa nei lavori preveduti nell'articolo 1, sono ammessi al beneficio di cui nell'articolo 14 del Codice penale.

A tal fine i terreni bonificati e ridotti a coltura mediante i detti lavori, quando non sieno ceduti a privati coltivatori, possono essere convertiti in stabilimenti intermedi giusta lo stesso articolo 14.

PARPAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. A questo articolo mi permetto solo fare una raccomandazione all'onorevole ministro ed è questa: che nel designare le località nelle quali si stabiliscono queste colonie si pensi specialmente a località più vicine a centri abitati.

È facile trovare la ragione della mia raccomandazione. Le bonifiche hanno per fine primario di togliere le cause della permanente azione malarica, e così uno scopo eminentemente igienico, ed è perciò giusto che si bonifichino prima di altre le terre che si trovano in centri abitati. Si è pure un motivo di indole economica; le colonie penali debbono essere un mezzo perchè le terre dissodate e bonificate passino dalle mani del condannato e diremo del lavoro forzato alle mani del libero lavoratore o alle colonie penali debbano succedere le colonie agricole. Ora è evidente ciò avverrà più facilmente se non molto distante vi è una popolazione, i coltivatori liberi si trovano sul luogo, ed essendovi già un centro popolato è più facile la immigrazione. Riesce certo più difficile se le colonie si trovano in luoghi remoti lontani troppo dal paese e non in troppo buone condizioni igieniche per quanto bonificate in parte.

Parlo per certa esperienza. Nella relazione fatta alla Camera dei deputati e in questa del Senato si sono indicate specialmente le colonie di Sardegna e si indicano come colonie che hanno portato qualche frutto. Io non voglio discutere oggi quale utile abbiano portato quelle colonie allo Stato, noto però che una specialmente delle colonie di Sardegna, quella di Castiadas è rimasta colonia penale, perchè non sarà possibile in quella località ed in quelle condizioni stabilirvi una colonia libera o quei

terreni possono essere comperati da privati coltivatori.

Mi dispenso dal fare altre osservazioni o svolgere questo tema, che oramai tutti conoscono e che il Governo meglio di qualunque altro ha dovuto studiare e deve conoscere. Insisto nella fatta raccomandazione, perchè in tal modo il lavoro dei condannati sarà utile, e bonificando i terreni paludosi sarà proprio benefico il lavoro del condannato, sostituito alla dura prova della reclusione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Il testo dell'art. 1, che già abbiamo votato, dice appunto che questi condannati saranno adoperati a pubblici lavori di dissodamento e di bonifica. Quindi in massima è precisamente lo scopo di questa legge quello di bonificare terreni malarici e dissodare terreni incolti. L'onor. Parpaglia domanda che si scelgano dei terreni i quali siano in prossimità dell'abitato, perchè così quando il terreno sarà dissodato o bonificato sarà più facile al demanio di venderlo e di consegnarlo alla lavorazione libera. Consento in questo concetto, però non lo potrei assumere come regola assoluta. Credo che bisognerà tener conto anche di un altro elemento, quello della pubblica sicurezza. Nell'altro ramo del Parlamento mi fu rivolta una raccomandazione opposta a quella che ora mi rivolge l'onor. Parpaglia, cioè di non mettere queste colonie penali in luoghi troppo vicino all'abitato per una questione di pubblica sicurezza. Io credo che si possano conciliare le due cose, distinguendo i condannati per reati maggiori, a pene più lunghe, i quali sarà opportuno metterli molto lontano dall'abitato in luoghi dove la custodia sia più facile e la fuga più difficile, dai condannati a pene più brevi, nei quali sia minore la spinta alla fuga ed in questo caso sarà opportuno scegliere quei terreni i quali siano nelle condizioni indicate dall'onor. Parpaglia. Evidentemente la legge non stabilisce che le massime generali; è poi opera di prudenza adattare ai singoli casi i provvedimenti opportuni. Lo scopo di questa legge è non solo di far lavorare i condannati invece di tenerli come li teniamo ora in ozio, ma anche di profittare della loro opera per coltivare terre ora incolte. Noi ci

troviamo in questa singolare condizione, che mentre per il Codice penale dovremmo tenere i condannati chiusi nelle celle, segregati, non lo possiamo fare per mancanza di fabbricati. Finchè si tratta di operai riusciamo a farli lavorare nelle manifatture carcerarie, ma i contadini che rappresentano il 60 per cento dei condannati si tengono in ozio ed è facile comprendere quali conseguenze gravi ciò produca, perchè o si trasformano i contadini in cattivi operai i quali non tornano più ai campi, ma restano a fare concorrenza agli altri operai facendo opera inferiore, o si lasciano in ozio completo. Queste le ragioni principali per cui sono venuto nell'idea di adottare il concetto del lavoro all'aperto, nel qual modo non occorre più costruire nuove carceri di pena, e si trova modo di dar lavoro specialmente ai contadini.

In massima accetto la raccomandazione fatta dal senatore Parpaglia riservando però, per ciò che riguarda pene più gravi, i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza pubblica.

PARPAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Io ho già dichiarato di accettare il concetto della legge. Indubbiamente, non potendosi ora scontare la pena quale stabilisce il Codice penale; si è dovuto trovare il modo e il mezzo di surrogarlo. Consento coll'onorevole ministro che i condannati a pene gravi non si possono tenere in colonie vicine ai paesi. Ella accenna al pericolo della fuga; debbo dire che ciò veramente non mi preoccupa perchè l'esperienza ha dimostrato che le evasioni dei condannati nelle case penali coloniche della Sardegna sono in minime proporzioni, e gli evasi cadono presto in mano della forza pubblica; e ciò si spiega perchè a quelle colonie sono assegnati condannati del continente, vedono la difficoltà di uscire dall'isola e di tenersi occulti nell'isola, perchè facile il riconoscimento, ma mi preoccupa invece dei pericoli di quella gente a contatto coi liberi cittadini, io temo che mentre si vuole redimere la terra dalla infezione malarica, si porti la infezione della immoralità nell'animo dei liberi cittadini. Ma a ciò si può provvedere destinando a quelle colonie penali, i condannati a pene minori, che non hanno certo quella perversità d'animo.

BELTRANI-SCALIA, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELTRANI-SCALIA, *relatore*. Dirò due parole per dichiarare che, secondo me, l'opinione espressa dal ministro dell'interno mi pare la più pratica e la più giusta. L'attuazione di queste colonie agricole o di questi lavori all'aperto, deve essere lasciata quasi esclusivamente all'Amministrazione, la quale possiede il senso pratico per evitare tutti gli inconvenienti ai quali ha accennato il senatore Parpaglia. Io mi permetterò solamente di fare una caldissima preghiera al ministro dell'interno, ed è: che si ricordi della bonifica dell'Agro romano. Io sono un peccatore impenitente; e sono convinto, convintissimo che il giorno in cui una colonia penale potesse seriamente attuarsi nell'Agro romano, darebbe tali risultati da risolvere l'arduo problema. Io rivolgo proprio una calda preghiera al ministro dell'interno perchè, appena votata questa legge, faccia in modo che, anche come esperimento, si cominci l'attuazione di una colonia penale nell'Agro romano.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto molto di buon grado questa raccomandazione.

Credo anch'io che la coltivazione dell'Agro romano sia uno dei problemi che più s'impongano al Governo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo secondo testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I condannati alla pena della detenzione, che ne facciano domanda, possono esser ammessi tanto ai lavori preveduti nell'articolo 1, quanto negli stabilimenti preveduti nell'articolo 14 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a istituire colonie agricole destinate a farvi scontare le pene della reclusione, della detenzione e del-

l'arresto alle persone minori degli anni diciotto; alle quali non sono applicabili le precedenti disposizioni.

I condannati alla detenzione e all'arresto devono tenersi separati da quelli condannati alla reclusione.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, particolarmente in ordine alla condotta dei lavori, alla salute e alla retribuzione dei condannati, e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Miglioramento dei servizi di navigazione tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta » (N. 359).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento dei servizi di navigazione tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 359).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *relatore*. Con questo disegno di legge si migliora di molto il servizio della navigazione tra Napoli e le isole del Golfo.

Per quanto però riguarda le altre isole del golfo di Gaeta le cose rimangono quasi come sono. Solo all'articolo 2 si dice di prolungare facoltativamente ad un porto del Continente al nord di Gaeta la linea di cui alla lettera B, che è la linea precisamente che va da Napoli a quelle isole e mette capo a Ponza. Quindi, secondo questa disposizione dell'articolo 2 della convenzione la Società ha la facoltà di prolungare quella linea per un porto a nord di Gaeta.

Tale quale è l'articolo rimane incerto, e quello che è più non è obbligatorio. Rimane incerto perchè mentre si dice un porto a nord di Gaeta non si indica quale è il punto a nord di Gaeta che dovrebbe fare da capolinea per questa facoltativa; non rimane poi obbligatorio per la semplice ragione che nell'articolo è detto facoltativamente.

Nell'altro ramo del Parlamento si è notato questo inconveniente e al ministro si fece calda raccomandazione perchè si traducesse in fatto che quella linea ferroviaria sia almeno per una volta alla settimana obbligatoria, e di più che sia designato il porto a nord di Gaeta, e questa indicazione fu data molto opportunamente; fu indicato il Porto d'Anzio come il porto a nord di Gaeta che farebbe da capolinea di questo servizio fra Napoli e le piccole linee Ponza. È facile capire che facendo approdo a Porto d'Anzio si aprirebero delle comunicazioni dirette fra le isole Pontine e Porto d'Anzio e quindi con la capitale, ma vi è di più, si stabilirebbe una via nuova fra Napoli e la Capitale stessa, ed una via nuova economica perchè sappiamo che i trasporti per mare, specialmente per molte merci sono più economici che non per terra.

Quindi rinnovo la raccomandazione già fatta alla Camera dei deputati all'onorevole ministro perchè con la Società trovi il modo che questa linea sia prolungata e attuata con la maggiore sollecitudine possibile.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Anche io mi associo alla raccomandazione del collega Parpaglia, e mi rincresce di non veder presente il ministro dei lavori pubblici, perchè gli avrei chiesto di trovar modo di stanziare qualche somma maggiore per il porto d'Anzio.

Quando avrete stabilito che i vapori facciano approdo al porto d'Anzio, essi non potranno quasi mai entrare in porto, che è mezzo ostruito dalla sabbia, e non vi è che un piccolissimo canale dove entrano solo i legni di piccola portata.

È difficile che i vapori possano entrare, ed il fondo annuale stanziato per scavare quel porto è tanto piccolo che non riusciremo mai a far nulla di veramente serio.

Pregherei il ministro delle poste di mettersi d'accordo col collega dei lavori pubblici per

trovare il modo che i lavori di scavamento del porto d'Anzio siano condotti con maggiore alacrità e con qualche somma maggiore.

PARPAGLIA, *relatore*. Lo ha promesso a lei.

ASTENGO. È vero, una lo volta promise a me il ministro dei lavori pubblici come mi rammenta il collega senatore Parpaglia; ma io che ho occasione di recarmi spesso in Anzio, trovo che quel porto è lasciato quasi in abbandono. La spesa che vi si fa è troppo piccola cosa per poterlo far servire agli usi del commercio, mentre si tratta di un porto che ha un avvenire grandissimo.

STELLUTI-SCALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STELLUTI-SCALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'onor. senatore Parpaglia in nome dell'Ufficio centrale, che è concorde nel raccomandare al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, ha rinnovato le stesse raccomandazioni che mi furono rivolte nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo di rispondere alle raccomandazioni dell'Ufficio centrale, ripetendo le stesse precise dichiarazioni che feci nella seduta dell'8 corrente alla Camera elettiva.

« Il collegamento delle isole Pontine a un porto del nord di Gaeta è un provvedimento concesso dal concorde pensiero del Governo e della Società. Quindi questo collegamento, mantenendo pure il carattere facoltativo, non può mai far temere della sincerità e della buona volontà di eseguirlo. La facoltà non è stata introdotta, perchè ispirata da una pressione esterna, ma perchè la convenienza di questa comunicazione è stata rilevata dall'iniziativa stessa del Governo. Concludendo, due sono i desideri: che la facoltà sia convertita in obbligo, che l'approdo sia precisato.

« Io, dopo letto l'ordine del giorno, non ho mancato di far immediate e vive premure alla Società e di chiarire la situazione per l'avvenire. In quanto al precisare il porto, l'indico subito, assumendone la responsabilità, per fatto mio e per fatto della navigazione, esso non sarà e non potrà essere che Porto d'Anzio.

« Rispetto all'obbligo, non l'ho ancora potuto ottenere dalle Società, ma ho ottenuta la conferma dell'assoluto impegno di conseguirlo e, quasi, in certa maniera, io stesso vengo a giu-

stificare la riserva, in quanto che non occorre esponga io qui la differenza che passa tra una linea facoltativa e una obbligatoria, per le conseguenze, per la precisione degli orari, per le multe e per altre ragioni che è superfluo enumerare.

« Ora, trattandosi d'un servizio che s'inizia con la durata di quattro anni e con un traffico di cui s'ignora quale svolgimento possa prendere, a me pare che ci possiamo contentare di questa buona volontà; il tempo e l'esperienza ci suggeriranno poi ciò che dobbiamo fare in avvenire. Frattanto è chiaro che, se l'esperimento darà risultati tali da consigliare la Società a continuarlo, sarà mantenuto.

« A ogni modo, sia per il porto d'Anzio, sia per la sincerità della promessa relativa al prolungamento della linea anche con carattere facoltativo, io fo le più ampie dichiarazioni, e perciò prego l'onor. Aguglia e la Commissione di volerne prendere atto e d'accettare l'ordine del giorno come raccomandazione ».

Di fatti la Commissione della Camera si contentò di queste dichiarazioni e ritirò l'ordine del giorno per convertirlo in una semplice raccomandazione. Posso aggiungere che in questi giorni ho continuato le trattative e assicuro il relatore ed il senatore Astengo, che non una volta alla settimana, ma in tutte le due corse settimanali, si attuerà la comunicazione tra Porto d'Anzio e l'isola di Ponza. La settimana futura si comincerà l'esercizio della linea.

L'onorevole Astengo mi ha rivolte delle premure per la sistemazione di Porto d'Anzio. Poichè questo servizio è fatto da piroscafi di piccolo tonnello, ritengo che le condizioni attuali del porto siano sufficienti, ad ogni modo volgerò al collega dei lavori pubblici le raccomandazioni del senatore Astengo, molto più che il ministro dei lavori pubblici prese già qualche impegno in proposito. Spero di aver soddisfatto con queste dichiarazioni i desideri del Senato.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni fatte e specialmente dell'ultima che cioè è imminente l'attuazione di questo servizio. In quanto poi ai piroscafi, mi permetterei di fare una raccomandazione. Certamente le condizioni del mare per la linea da Napoli a

Porto d'Anzio non sono quelle del golfo di Napoli. Tutti conosciamo quali sono. Indubbiamente se si mettono piroscafi come quelli che aveva la Società prima, più di una volta mancheremmo all'approdo. A questo avrà pensato la Società, perchè se essa vuole fare questo servizio, lo farà nel proprio interesse, per crearsi un traffico, e vi adibirà delle navi che possano essere adatte al servizio medesimo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa;

passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata, con effetto dal 1° gennaio 1904, la qui unita Convenzione addizionale in data 3 dicembre 1903, stipulata con la Società Napoletana di navigazione, pel miglioramento dei servizi da essa esercitati nei golfi di Napoli e di Gaeta.

Convenzione *addizionale a quella annessa alla legge del 22 aprile 1893, n. 195, pel servizio fra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta.*

Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello d'agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro, *interim* delle finanze, a nome dello Stato, il commendatore Incoronato Edoardo, direttore della Società napoletana di navigazione, a nome della Società stessa da esso rappresentata in virtù di regolare mandato contenuto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 dicembre 1903, hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società Napoletana di navigazione si obbliga di adibire costantemente al servizio del golfo di Napoli i due piroscafi nuovi denominati *Regina Elena* e *Principessa Mafalda* della stazzatura di circa 500 tonnellate lorde di registro ciascuno e della velocità sviluppata alle prove di 15 a 16 miglia all'ora, non che gli altri due trasformati *Vittoria* e *Napoli* della stazzatura rispettivamente di tonnellate 346 e 729 e della velocità non inferiore a miglia 10 all'ora.

Qualora qualcuno di detti piroscafi dovesse perdersi o rendersi inadatto, la Società s'obbliga di sostituirlo con altro, da costruirsi in Italia, della stazzatura e della velocità non inferiori al piroscavo perduto o disadatto. La sostituzione avrà luogo entro il termine di 18 mesi, durante i quali la Società potrà surrogare il piroscavo perduto o disadatto con altro, anche preso a nolo, purchè sia corrispondente al servizio e possa compiere i viaggi nel tempo prescritto dall'orario. Tale piroscavo dovrà però essere accettato da apposita Commissione del Ministero della marina.

Per ogni giorno di ritardo oltre i 18 mesi nella sostituzione del piroscavo perduto o disadatto con altro nuovo, la Società sarà passibile di una multa di lire 50, quando non possa giustificarsi che il ritardo proviene da circostanze speciali dovute al cantiere di costruzione.

Rimane abrogato l'ultimo comma dell'art. 14 del quaderno d'oneri annesso alla legge del 22 aprile 1893, n. 195.

Art. 2.

La Società s'obbliga di eseguire sempre, salvo il caso di forza maggiore, da giustificarsi, una seconda corsa celere giornaliera da Napoli a Sorrento e Capri e viceversa, nonchè d'istituire un approdo giornaliero a Forio d'Ischia e di prolungare facoltativamente ad un porto del continente al nord di Gaeta la linea di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del quaderno d'oneri annesso alla legge precitata del 22 aprile 1893, n. 195.

Art. 3.

La Società s'obbliga inoltre di eseguire tre corse giornaliere fra Torregaveta e le isole di Procida ed Ischia, in corrispondenza coi treni della ferrovia cumana, istituendo un servizio cumulativo pel trasporto dei viaggiatori.

Art. 4.

I prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci, da adottarsi per tutti i servizi contemplati nella presente convenzione ed in quella annessa alla legge

del 22 aprile 1893, n. 195, dovranno essere approvati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, avvertendo che non dovranno essere superiori a quelli determinati dagli articoli 44 e 50 del suaccennato quaderno d'oneri.

Art. 5.

Tutte le condizioni del quaderno d'oneri annesso alla Convenzione con la Società napoletana di navigazione, approvata con la legge del 22 aprile 1903, n. 195, non derogate dai precedenti articoli, saranno applicate ai servizi di cui agli articoli 1 e 2 della presente.

Art. 6.

In corrispettivo dei servizi contemplati nella presente Convenzione il Governo corrisponderà alla Società napoletana di navigazione la sovvenzione annua di lire 40,000 da pagarsi a rate mensili posticipate.

Art. 7.

La presente Convenzione addizionale avrà effetto dal 1° gennaio 1904 e durerà come quella principale fino al 30 giugno 1908, intendendosi, come quella, continuativa di anno in anno oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Art. 8.

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione saranno a carico della Società concessionaria.

La tassa di registro della presente Convenzione potrà però essere, come è stato praticato per quella principale, pagata a rate annuali, da ritenersi su la sovvenzione.

Art. 9.

La presente Convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatto a Roma in tre originali, addì 3 dicembre 1903.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi

Firmato: ENRICO SELLUTI SCALA.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio

Firmato: RAVA.

Il Ministro del tesoro, interim delle finanze

Firmato: LUZZATTI.

Per la Società Napoletana di Navigazione

Firmato: EDOARDO INCORONATO.

Firmato: PAOLO LONARDI, *testimonio.*

» EUGENIO PINZAUTI, *testimonio.*

Convenzione tra la Provincia, il Municipio e la Società Napoletana di navigazione a vapore.

Con la presente privata scrittura, da valere come pubblico strumento, si è dichiarato e convenuto quanto segue, tra il commendatore Domenico Pagliano del fu Giuseppe, nella qualità di presidente della Deputazione provinciale di Napoli, domiciliato con l'ufficio nel palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito: — il commendatore Celestino Summonte del fu Consalvo, nella qualità di sindaco del comune di Napoli, domiciliato con l'ufficio nel palazzo municipale di San Giacomo: — ed il cavalier Arcangelo Manzi del fu Antonio, nella qualità di direttore della Società Napoletana di navigazione a vapore, sedente in Napoli (capitale versato lire 1,000,000) domiciliato con l'ufficio allo Scalo Immacolatella.

Nell'intento di rendere migliori le condizioni della navigazione del golfo di Napoli, tanto il Consiglio provinciale, con deliberazione del 18 marzo 1899, quanto il Consiglio comunale, con deliberazione del 2 aprile 1899, ripetuta addì 15 maggio 1899, stabilirono di sussidiare la Società Napoletana di navigazione a vapore nei modi, termini e misura, che si leggono nelle suaccennate deliberazioni, le quali si devono ritenere come se fossero qui letteralmente trascritte.

Condizione principale, a cui i sussidî, provinciale e comunale, sono subordinati, è questa: che lo Stato aumenti di annue lire 40,000 (dico quarantamila) la somma che paga attualmente alla Società, in retribuzione del servizio postale da questa esercitato, in virtù della Convenzione approvata con legge 22 aprile 1893, n. 195.

Trasmesse queste deliberazioni al ministro delle poste e dei telegrafi, questi, per mezzo del prefetto della Provincia, ha fatto sapere alle Amministrazioni provinciale e comunale di non poter concludere, con la Società, la Convenzione con la quale il maggior premio annuo le sia assicurato, se le deliberazioni dei due Consessi amministrativi non siano tradotte in atti contrattuali da trasmettersi a lui, il quale dovrà alligare tale atto alla Convenzione, che dal canto suo stipulerà con la Società.

In obbedienza a questo invito, si viene alla stipulazione del presente atto, regolato dai patti e dalle condizioni seguenti:

1. La Società Napoletana di navigazione a vapore si obbliga di costruire due nuovi piroscafi in acciaio di prima classe, marca stella, stazza lorda 350 a 400 tonnellate di registro, della forza ciascuno di 900 cavalli effettivi e di velocità non inferiore a 12 nodi all'ora, come media del servizio;

2. Si obbliga pure di fare, a due dei migliori vapori che ha attualmente in servizio, riparazioni radicali alle caldaie, adattamenti ed addobbi, che li rendano più sicuri, più celeri e più eleganti;

3. Si obbliga ancora di adoperare così i due vapori nuovi, come i due rinnovati, esclusivamente al servizio del golfo di Napoli;

4. Assume, come obbligatoria, la seconda corsa quotidiana, che ora è facoltativa, tra Napoli, Sorrento, Grotta Azzurra e Capri;

5. Assume altresì l'obbligo d'approdare ogni giorno anche allo scalo di Forio d'Ischia;

6. Nel caso che, per una ragione qualsiasi, cessi il servizio che è fatto attualmente dalla Società dei vapori Bianchi in corrispondenza della ferrovia

Cumana (Società per le ferrovie napoletane) dallo scalo di Torre Gaveta alle isole di Procida e d'Ischia, la Società Napoletana di navigazione a vapore si obbliga di disimpegnare lo stesso servizio, cioè tre corse giornaliere di andata e tre di ritorno, tanto d'inverno quanto d'estate, in coincidenza dei treni ferroviari, con l'orario stabilito dalla ferrovia, agli stessi prezzi pagati attualmente, con biglietti cumulativi rilasciati dall'Amministrazione della ferrovia, identici per prezzo a quello attualmente in vigore e con ripartizione di tale prezzo identica a quella che attualmente si pratica tra le due Società che esercitano il servizio;

7. La Società s'impegna di mantenere le attuali tariffe, le quali devono essere uniche per tutti secondo le rispettive classi, sempre quando tali tariffe non siano superiori a quelle approvate dal Governo e salvo le riduzioni d'uso agli abbonati;

8. In corrispettivo degli obblighi assunti dalla Società, l'Amministrazione provinciale si obbliga di corrisponderle annue lire venticinquemila,

9. Sempre in corrispettivo degli obblighi assunti dalla Società, l'Amministrazione comunale si obbliga di corrisponderle annue lire dodicimila;

10. La corrisponsione del sussidio provinciale e comunale avrà principio dopo che i nuovi vapori siano messi in opera ed avrà la durata uguale all'aumento del sussidio governativo;

11. Questa convenzione è sottoposta alla condizione che lo Stato aumenti di annue lire quarantamila il premio che paga annualmente pel servizio postale fatto dalla Società Napoletana di navigazione a vapore. Sino a quando tale aumento non sia sanzionato per legge, essa non sarà obbligatoria per alcuno dei contraenti;

12. La spesa di questo atto, come qualunque altra fosse necessaria in seguito per assicurare e meglio garantire le obbligazioni che contiene, sono a carico della Società;

13. Per l'esecuzione di questa Convenzione i contraenti eleggono domicilio in Napoli, nei siti sopraindicati.

Del presente foglio si sono fatti quattro originali, dei quali uno è rimasto presso il presidente della Deputazione provinciale, uno presso il sindaco di Napoli, uno presso il rappresentante la Società Napoletana di navigazione a vapore, ed uno sarà spedito al prefetto della provincia per inviarlo al ministro delle poste e dei telegrafi.

Napoli, 21 giugno 1899.

Firmato: DOMENICO PAGLIANO.

» CELESTINO SUMMONTE.

» ARCANGELO MANZI.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato, per l'adempimento delle condizioni di cui nell'accennata Convenzione, ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, al capitolo « Servizio postale e commerciale marittimo », la somma di lire 20,000 per l'esercizio 1903-1904 e quella di lire 40,000 per ogni esercizio successivo, fino alla scadenza della Convenzione medesima.

(Approvato).

Si procederà in altra tornata alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Tumulazione delle salme di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo Felici nel Camposanto di Pisa » (N. 350).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Tumulazione delle salme di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo Felici nel camposanto di Pisa ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la tumultazione delle salme di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo Felici nel Camposanto di Pisa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà votata in altra tornata a scrutinio segreto.

**Avvertenza del Presidente
in ordine ai lavori del Senato.**

PRESIDENTE. Avverto che lunedì non avremo seduta pubblica prego però i signori senatori a volere intervenire lunedì stesso alle ore 16, all'adunanza degli Uffici e prego inoltre tanto i signori senatori che intervengono negli Uffici, quanto i componenti degli Uffici centrali ed i relatori a voler sollecitare i loro lavori.

Chiedo poi facoltà al Senato di poter aggiungere all'ordine del giorno, di cui darò or ora lettura, quegli altri disegni di legge per i quali entro domani, o al più tardi entro lunedì mattina, venissero presentate le relazioni.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti risulta che il Senato non è in numero; quindi la votazione sarà rinnovata nella prossima tornata.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di martedì 21 corrente alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessione d'indennità di entrata in campagna agli ufficiali che si trovarono in Africa durante lo stato di guerra (N. 343);

Ruolo organico degli ispettori scolastici (N. 330);

Impiego dei condannati nei lavori di bonificazione di terreni incolti e malarici (N. 293);

Miglioramento dei servizi di navigazione tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta (N. 359).

Tumulazione delle salme di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo Felici nel Camposanto di Pisa (N. 350).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Umberto I in Ancona (N. 361);

Assegno vitalizio ai veterani delle guerre nazionali 1848 e 1849 (N. 360);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 358);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 52,002 86 verificatesi sulle as-

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1904

segnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative (N. 365);

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 366);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcun capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 23 giugno 1904 (ore 10)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

